



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III Bis

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6509/2019

^^^

PER IERVOLINO SONIA (C.F. RVLSNO70R68G813M) nata Pompei (NA) il 28 ottobre 1970 e residente a Candidoni (RC) in via Nazionale Sud, 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: MAURO COLAFATO, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036), con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha

rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando:
“Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato)**;

2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 2: Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021)**;
3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 3: Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021)**;
4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 4: Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021)**;
5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 5: Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021)**;
6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 05/11/2020:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020, con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;

10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020, nella parte lesiva per la ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 30/10/2019:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'"Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019";
7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;

8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019;
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente.

NONCHÉ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 6509/2019:

1. D.D.G. 395/2019 del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
2. Della griglia di valutazione della ricorrente contenente il codice elaborato 3820, nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito alla ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di 45,50/100;
3. Del verbale n. 5 del 1 marzo 2019 della Sottocommissione Lazio n. 15 contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito il punteggio di 43,50 alla prova sostenuta dalla ricorrente;
4. del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

5. del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
6. dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
8. del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
9. del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità;
10. dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
11. della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;

12. delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018;
13. del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
14. del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
15. del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);
16. del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
17. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.
18. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- La ricorrente, in qualità di docente che partecipava alla procedura indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dallo svolgimento della prova orale.

- A seguito dell'instaurazione del presente contenzioso, il Ministero dell'Istruzione pubblicava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019 e poi rettificata con il D.D. n. 1229 del 07.08.2019, entrambe impugnate con motivi aggiunti dalla ricorrente.
- Con decreto dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021, che in tale sede si impugna, l'Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale la graduatoria generale di merito del concorso in oggetto ulteriormente rettificata, così decretando: *“Vista la sopravvenuta esigenza di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di seguito meglio evidenziati: - sentenza n. 7068/2020 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Eliana Giuseppina Tardino vs Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ha annullato il provvedimento espulsivo; - sentenza n. 2226/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia instaurata da Coccarielli Catia vs il Ministero dell'Istruzione in cui il Giudice amministrativo, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla regolarizzazione del titolo come richiesto dalla ricorrente; - sentenza n. 3080/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Davide Marrazzo vs il Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando la valutazione di alcuni titoli prodotti dal ricorrente; - sentenza n. 13740/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Marisa Brancato vs il Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha infine respinto il ricorso, superando le precedenti pronunce cautelari recate dalle ordinanze n. 1094 del 18/02/2020 e n.8375 del 17/07/2020; - sentenza n. 5612/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Antonio Giusa vs Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, ordinando l'attribuzione del punteggio originariamente assegnato dalla commissione esaminatrice, con conseguente, necessaria rideterminazione dei successivi*

provvedimenti adottati dall'amministrazione. CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla rettifica delle posizioni dei candidati sopracitati e di conseguenza alla rettifica dell'intera graduatoria in ottemperanza alle predette pronunce Decreta art. 1 Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto".

- Il Ministero dell'Istruzione ha agito in palese violazione di legge, avendo ancora una volta rettificato una graduatoria elaborata all'esito di una procedura concorsuale caratterizzata da numerose irregolarità, laddove avrebbe invece dovuto procedere alla invalidazione della medesima.
- L'Amministrazione avrebbe difatti dovuto garantire il corretto espletamento della prova scritta e, trattandosi di un procedimento tenuto con modalità telematiche, avrebbe dovuto assicurare lo svolgimento della prova in conformità alle linee guida previste.
- Il D.D. n. 1357 del 12.08.2021 con il quale il Ministero resistente ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 risulta gravemente lesivo dei diritti della ricorrente, la quale ingiustamente non veniva inserita nell'elenco dei vincitori della procedura concorsuale in oggetto a seguito delle disposte rettifiche.
- Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, nel rinviare alla descrizione dei fatti già esposta nel ricorso introduttivo, che in tale sede si intende integralmente richiamata, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale avverso i nuovi provvedimenti impugnati, chiedendone l'annullamento e/o la

riforma, nella parte in non prevedono l'inserimento della stessa tra i vincitori della procedura di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLOGICITA' ED INCOERENZA DEI QUADRI DI RIFERIMENTO RISPETTO ALLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DPR 9/5/1994, N. 487 E DELL' ART. 3 L. 241/1990, DELL'ART. 8 DEL D.D.G. MIUR 1259/2017 PER ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTI DEI FATTI, ILLOGICITÀ.

La prima norma, inserita nel Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle PP. AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi, intitolata *"Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali"*, prescrive: *"Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove..."*.

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo 4 e quello massimo 16 punti per ogni risposta.

Esaminando il quadro di riferimento e confrontandolo con la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta non si comprende come la commissione si sia destreggiata nell'attribuire un certo punteggio, e poi in che modo abbia la Commissione stessa attinto i relativi punteggi dalla griglia, che a propria volta risultava suddivisa – con riguardo al criterio menzionato – in ulteriori tre indicatori e tre descrittori.

Nel caso in esame, stante la difformità del punteggio molto basso attribuito alla ricorrente in merito alla *"proprietà linguistico-espressiva"* ed alla *"organicità e rigore nella*

trattazione”, in contrapposizione ai punteggi molto alti attribuiti in merito all’esame dell’*”inquadramento normativo”*, si chiede che il Tribunale ordini una nuova correzione.

In particolare, si deduce che per rispondere ad una domanda relativa all’inquadramento normativo delle funzioni del dirigente, si deve utilizzare al contempo una proprietà linguistico-espressiva ed un rigore nella trattazione più che adeguati.

Non si comprende, allora, perché alla ricorrente sia stato attribuito un punteggio così basso in relazione alle proprietà linguistico-espressive, ed uno così alto a domanda dove queste attitudini sono state ben evidenziate dalla commissione con l’attribuzione dei relativi punteggi.

Nel caso di specie non è ravvisabile il percorso logico che ha condotto la commissione a differenziare in modo così evidente le valutazioni, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici, così da permettere (pur in assenza di un’analitica espressione di giudizio, in forma letteraria, sull’elaborato) di ricostruire l’*iter* logico-giuridico seguito dalla Commissione e di verificare la coerenza (valenza strategica delle azioni proposte; coerenza delle azioni; articolazione ed efficacia delle azioni; uso pertinente delle norme; organicità e rigore; concisione e compiutezza; proprietà linguistico – espressiva; costruzione logica) delle valutazioni effettuate dalla Commissione, in particolare là dove essa ha inteso attribuire ai ricorrenti un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente per ciascuna risposta data.

I criteri e i descrittori, in realtà, indicano i profili di valutazione (per quel che riguarda la correttezza formale) ed i temi (per quel che riguarda i contenuti) degli elaborati che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei singoli punteggi (sui quali poi calcolare la media). In pratica, suddividono la valutazione, dal punto di vista del parametro e dell’oggetto.

Ora, un siffatto modo di procedere può risultare sufficiente (e si tratta di una consapevolezza che sembra ormai raggiunta dalla giurisprudenza con riferimento alle valutazioni della componente tecnica dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle procedure di appalto o di concessione ad evidenza pubblica), qualora ad ogni profilo o tema della valutazione corrisponda l'attribuzione o meno di un punteggio fisso (in conseguenza del riscontro dell'esistenza o della mancanza di quell'elemento considerato rilevante). O, quanto meno, ci si trovi in presenza di un sistema articolato di profili o temi e per ciascuno di essi sia prevista l'attribuzione di una parte del punteggio complessivo, mantenuta nell'ambito di un *range* assai limitato; in presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche degli elaborati e punteggi numerici attribuiti, viene resa accettabile dalla limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico discrezionale (sostanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati).

A ben vedere, non è dato comprendere come la Commissione abbia assegnato un punteggio negativo o basso alle risposte date, emergendo la assoluta nebulosità delle operazioni di correzione laddove non si comprende se il punteggio basso sia determinato dalla scarsa valenza strategica delle azioni proposte, ovvero se le azioni proposte non siano state coerenti con l'esercizio dei poteri del dirigente.

Quello che emerge è una inaccettabile approssimazione, mediante la lettura dell'elaborato (ferma restando, comunque, l'estrema opinabilità insita nell'affermare che una prova possa essere valutata mediante la sola attribuzione di un punteggio numerico anche decimale).

Contraddittorietà che emerge in modo ancor più evidente, soprattutto in relazione al fatto che – potendo la commissione avere a disposizione un punteggio massimo – avrebbe potuto soffermarsi ed approfondire l'elaborato della ricorrente.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal Tribunale adito poiché la Commissione ha errato nello svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata:

- non è stato definito un criterio con cui si sarebbero dovuti considerare l'organicità ed il rigore nella trattazione.

In relazione ai criteri inerenti la correttezza linguistica, espressiva, al rigore nella trattazione, concisione e compiutezza si rileva quanto segue:

- non è chiarito quale sia la conseguenza di eventuali errori ortografici e/o ad errori di altra natura (sintattici ecc.), avendo in tal modo lasciato intendere che l'emersione di un errore ortografico sarebbe stato considerato come un errore di distrazione e quindi non considerato, con evidente disparità in danno di coloro che non hanno commesso alcun errore ortografico;

- che cosa si intenda per concisione.

Appare del tutto singolare che proprio con riferimento ai criteri relativi alla correttezza sintattica ed alle proprietà linguistiche la ricorrente abbia ottenuto punteggi bassi rispetto agli altri indicatori, e che proprio rispetto a tali indicatori si debba evidenziare una evidente illogicità nell'elaborazione dei contenuti stessi degli indicatori.

Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della compiutezza nella trattazione si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo.

In una consimile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nei ranghi della P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro.

Tra l'altro si evidenzia che alla ricorrente è stato assegnato solo il punteggio numerico, senza provvedere ad esplicitare la motivazione della non ammissione alla prova orale.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nell'orientamento di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione espressa in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità. I criteri di valutazione

rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Alla luce dei suesposti principi elaborati dal più recente orientamento giurisprudenziale, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice appaiono caratterizzati da un'inammissibile genericità; nonostante il nome loro attribuito dalla commissione non vi è alcuna griglia di valutazione, e quella predisposto appare in contrasto e diametralmente opposta non solo con le altre griglie approntate a livello nazionale, ma contraddice i criteri indicati dal bando di concorso.

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere all'obbligo previsto dall' art. 3, L. 241/1990. Infatti ai ricorrenti è stato attribuito il solo punteggio numerico.

L'art. 3 della L. 241/1990 prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il

rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logica del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione. Le valutazioni espresse dalla commissione per ciascun candidato hanno invece carattere di solo giudizio numerico.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito al candidato, il valore numerico assegnato ad una prova deve essere diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla commissione

Sul punto occorre ancora segnalare che alle prove ritenute sufficienti è stato attribuito il solo punteggio, ma tutte sono prive di motivazione/giudizio.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi *“..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di “discrezionalità”, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni).... La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ...Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l’auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”*.

La commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza dell'operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

Occorre ribadire, inoltre, che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione non hanno permesso di operare una valutazione coerente degli elaborati, poiché le tracce delle prove sottoposte ai candidati contrastano con i criteri dettati dagli artt. 8 e 10 del bando di concorso per D.S.

In tale inaccettabile situazione, i ricorrenti con il presente ricorso invocano ogni tutela finalizzata ad una piena ed effettiva tutela del loro interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale osservando che il Giudice amministrativo – in sede di legittimità, come nei giudizi in materia di concorsi pubblici – detiene più incisivi poteri istruttori e decisorii, tra cui la consulenza tecnica, i quali consentono all'organo giudicante di poter verificare le erronee ed illegittime valutazioni tecniche eventualmente compiute dall'Autorità amministrativa procedente⁴. In conclusione, si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla commissione più come "*atto dovuto*" ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

II. CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO: OMESSA OSTENSIONE DEGLI ALGORITMI DEL CODICE SORGENTE DEL SOFTWARE CON IL QUALE L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE HA GESTITO LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI. MANCATA ESECUZIONE DEL GIUDICATO DI CUI ALLA SENTENZA N. 9798/2021 DEL TAR DEL LAZIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.

1 DELLA LEGGE N. 241/90 IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

L'esclusione subita dalla ricorrente dalla prova orale è stata illegittimamente determinata da un difetto di funzionamento del *software* fornito in sede di svolgimento della prova scritta, in relazione al quale l'Amministrazione non ha ad oggi fornito il "codice sorgente" che ha gestito la procedura informatizzata.

Con il presente motivo si contesta pertanto la mancata esecuzione, da parte del Ministero resistente, della sentenza n. 9798/2021 con la quale il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato per l'ottemperanza della sentenza n. 7370/2020, resa dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio azionato al fine di ottenere l'acquisizione dei "*codici sorgente*" che hanno gestito e generato il software relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici (**Cfr. doc.ti 6 - 7: Sentenza TAR Lazio n. 9798/2021; Sentenza TAR Lazio n. 7370/2020**).

Nonostante il giudicato costituito dalla richiamata pronuncia, l'Amministrazione resistente non ha ottemperato a quanto oggetto della citata sentenza, non avendo messo a disposizione dei candidati quanto oggetto dell'istanza di accesso agli atti avanzata al fine di ottenere i "codici sorgente".

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 9798 del 14.09.2021, in accoglimento del ricorso, ha così pronunciato: "*a) ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza; b) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla*

scadenza del termine concesso all'amministrazione; c) condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".

Nonostante la decorrenza del termine indicato in sentenza e l'atto di diffida trasmesso dalla Scrivente difesa tramite PEC in data 15/09/2021, ad oggi l'Amministrazione resistente non ha provveduto a trasmettere la copia integrale del "codice sorgente" del *software* che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione in oggetto, in palese violazione del giudicato (**cfr. doc. 8: Atto di diffida**).

Il TAR del Lazio si è difatti così pronunciato: "[...] **Orbene, aderendo ad una tesi che ritenesse preclusivo l'accesso ai codici sorgente, che del software costituiscono la fonte, si finirebbe per legittimare l'oscuramento di rilevanti porzioni di attività amministrativa afferenti alla gestione di pubblici concorsi, con evidente vulnus al principio di trasparenza. Si produrrebbe, in sostanza, una insostenibile situazione di "doppio binario" dove nei concorsi gestiti con l'ausilio di strumenti informatici la regola della trasparenza avrebbe una portata ridotta rispetto alle procedure concorsuali tradizionali.** Sul punto, peraltro, non può non essere presa in considerazione l'importanza della fase dedicata allo svolgimento delle prove di un concorso. Lo iato temporale destinato al loro perfezionamento, invero, si inquadra in quel segmento procedimentale costituito dalla fase istruttoria, nella quale vengono in rilievo i fatti oggetto delle successive valutazioni di natura tecnico-discrezionale riservate all'Amministrazione. Una tale collocazione nella scansione procedimentale postula che gli errori ivi compiuti, risolvendosi in un travisamento dei fatti, ossia in un indice sintomatico dell'eccesso di potere in grado di minare in radice la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, rende necessaria la possibilità di accedere al sistema informatico

che ha contribuito, in maniera determinante, all'acquisizione, alla conservazione ed alla gestione delle prove. Del resto, se la scelta discrezionale della p.a. di gestire un pubblico concorso con mezzi informatici offre alla stessa indubbi vantaggi sotto il profilo del buon andamento dell'attività amministrativa, il raggiungimento di maggiori standard di efficienza, efficacia ed economicità non può certo andare a detrimento della trasparenza, ossia di un principio altrettanto fondamentale a cui la p.a. deve sempre e comunque tendere. Il programma informatico, del resto, si presta naturalmente a favorire trasparenza e partecipazione procedimentale, attesa la sua innata capacità di custodire dati. Seguendo una logica di distribuzione dei commoda e degli incommoda derivanti dall'adozione di un software per la gestione delle prove scritte di un concorso, dunque, ecco che i vantaggi conseguiti dalla p.a. in punto di buon andamento dell'attività amministrativa non possono confliggere con quelli fruibili dai candidati in punto di trasparenza. Chiarita la riconducibilità dell'algoritmo del programma informatico utilizzato per lo svolgimento delle prove scritte del concorso nell'alveo dei documenti accessibili ai sensi della legge n. 241/90, atteso che il programma, nella sua interezza, ha presieduto allo svolgimento di un'attività amministrativa di indubbio interesse pubblico, il Collegio ritiene di procedere con la verifica circa la sussistenza, in capo agli istanti, del requisito soggettivo previsto dalla norma. Sul punto, appare indubbio che i partecipanti al concorso in esame vantino un interesse qualificato e differenziato ad ottenere l'ostensione degli atti relativi tale procedura, venendo in rilievo, in particolare, un accesso c.d. "endoprocedimentale", dove l'interesse sussiste ogni qualvolta sia rinvenibile un collegamento tra il documento e la situazione giuridicamente tutelata. Nel caso di specie, peraltro, a venire in rilievo è un accesso di tipo difensivo. Occorre pertanto, in via preliminare, accertare se gli atti di cui si chiede l'ostensione, ossia i "codici sorgente", siano idonei a soddisfare le esigenze di natura difensiva paventate dai ricorrenti. Per farlo occorre ancora una volta fare riferimento alla definizione di codice sorgente, la quale ci rammenta come esso si sostanzi in una serie di

comandi generali che consentono al software di funzionare, e di farlo in un determinato modo, mediante delle impostazioni per cui la pressione di un tasto da parte dell'utente genera un'azione conseguente da parte dell'elaboratore (es. la pressione del tasto "conferma e procedi" comporta il salvataggio della risposta ed il passaggio alla successiva). Tale considerazione fa emergere come un eventuale errore del linguaggio di programmazione finirebbe per riverberarsi sul funzionamento dell'intero programma, a prescindere dai diversi computer in cui questo è installato, atteso che esso si limita ad eseguire ciò che prescrive l'algoritmo. Da ciò è possibile inferire che laddove il software alla "sorgente" presenti un difetto originario, ad esempio perché nel linguaggio di programmazione non venga abbinata la funzione di salvataggio della risposta alla pressione del tasto "conferma e procedi", ecco che tale vizio sarebbe destinato a riverberarsi su tutti gli elaboratori su cui è installato quel programma. Nell'esempio pocanzi effettuato, in particolare, il difetto di programmazione comporterebbe che nessuna prova sarebbe stata salvata. Ciò in quanto, le istruzioni errate o deficitarie contenute nei codici sorgente, attesa la loro portata generale, determinano malfunzionamenti altrettanto generalizzati che riguardano, in maniera indiscriminata, tutti gli elaboratori su cui viene utilizzato il programma. Ciò non toglie che sul singolo computer si possano verificare dei malfunzionamenti che, tuttavia, in tal caso affondano le loro radici in un contesto meramente locale, non essendo perciò riconducibili ad eventuali difetti contenuti nel linguaggio di programmazione. In quest'ultima circostanza, potrebbe essere l'accesso al file log del computer, che registra come una sorta di scatola nera i processi dallo stesso elaborati in un determinato arco temporale, a poter rilevare eventuali anomalie nella fase di redazione o di acquisizione della prova, evidenziando malfunzionamenti locali. Tali considerazioni, effettuate sia dall'Amministrazione resistente che dalla parte controinteressata per sostenere che l'accesso ai codici sorgente non sarebbe utile ai fini difensivi degli istanti e che, ad ogni modo, sarebbe sproporzionato, non colgono nel

segno. In primo luogo, parte ricorrente ha avuto modo di dimostrare, con diverse perizie tecniche, come l'esame del solo file log non sia sufficiente senza la compiuta conoscenza dei codici sorgente del programma informatico. In secondo luogo, poi, non può non rilevarsi come l'esempio pocanzi effettuato sull'errore contenuto nel linguaggio di programmazione del software non può certo essere ritenuto esaustivo con riferimento alle molteplici utilità che l'accesso a tali dati è in grado di fornire dal punto di vista difensivo. Né si può ritenere, come prospettato dall'Amministrazione resistente, che i ricorrenti fossero tenuti già nell'istanza di accesso a svelare tutte le esigenze difensive correlate ai documenti chiesti, dovendo al riguardo ritenersi sufficiente che l'atto oggetto dell'istanza fosse potenzialmente idoneo ad essere utilmente asservito ad un'attività difensiva. In altri termini, la concezione ampia del diritto a difesa di cui all'art. 24 della Costituzione postula che il diritto all'accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall'ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità dell'atto di cui si chiede l'ostensione per le finalità di tutela della situazione giuridica soggettiva prospettata. Tale approccio, invero, merita di essere seguito con ancora più rigore attesa la natura polimorfica dei richiamati codici sorgente che, in quanto ontologicamente neutri, veicolano contenuti a geometria variabile. A parere del Collegio, dunque, è proprio l'innato carattere polisemico dell'algoritmo di un programma informatico utilizzato per la gestione di attività amministrative di particolare rilievo costituzionale, come nel caso dei pubblici concorsi, a determinare la necessità che i codici siano resi accessibili e verificabili. Ciò in ossequio sia al principio di trasparenza sia a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione. Le forme alternative di verifica del funzionamento del software prospettate dall'Amministrazione e dal Consorzio, come ad esempio la simulazione dello svolgimento della prova, non possono ritenersi alternative all'accesso richiesto dai ricorrenti proprio perché esse presuppongono che siano individuati a priori i presunti malfunzionamenti e si

configurano più come un accertamento probatorio che non un accesso documentale. La qualificazione in termini difensivi dell'istanza di accesso formulata dai ricorrenti determina il superamento delle eccezioni di merito con cui sia l'Amministrazione resistente che il Consorzio controinteressato hanno paventato la necessità che il diritto all'ostensione debba essere bilanciato con l'interesse del titolare del software a mantenere la riservatezza su taluni contenuti dello stesso e, comunque, con quello dell'Amministrazione a poter riutilizzare il programma in future procedure concorsuali. Su quest'ultimo aspetto, in particolare, con la richiamata sentenza n. 7333/2019 questa Sezione ha statuito che "non si ritiene che il pregiudizio allegato da parte resistente in ordine alla futura utilizzabilità del codice costituisca un parametro di riferimento per la valutazione della richiesta di accesso". Ciò in quanto, come già precisato in precedenza, lo svolgimento con modalità informatiche di un pubblico concorso non può andare a detrimento del principio fondamentale di trasparenza, senza considerare che, comunque, l'interesse pubblico prospettato non rientra tra quelli contemplati dal Legislatore al fine di limitare il diritto di accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 e dell'art. 24 della legge 241 del 1990, né in particolare di quello esercitato ai sensi del comma 7 del richiamato art. 24 (accesso difensivo). Il secondo periodo del richiamato comma 7 dell'articolo 24 della legge n.241/90, precisa come nel caso in cui vengano in rilievo "dati sensibili e giudiziari" l'accesso è consentito solo laddove ciò sia strettamente indispensabile mentre, nel diverso caso in cui si tratti di dati c.d. "sensibilissimi" allora il bilanciamento tra il diritto a difesa e l'interesse dei soggetti a mantenere il riserbo su questioni riferibili al loro stato di salute o alla loro sfera sessuale deve essere effettuato in ossequio all'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. Con ciò significando, in tale ultimo caso, che non solo l'interesse all'ostensione deve essere indispensabile per tutelare situazioni giuridiche meritevoli di tutela ma anche che tali situazioni siano di rango almeno pari a quelle riferibili al contrapposto diritto alla riservatezza, dovendo quindi consistere, a loro volta, in un diritto della personalità o in un

altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Nel caso di specie si ritiene che le esigenze di riservatezza paventate dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato e dal Consorzio controinteressato, oltre che generiche e non compiutamente circostanziate, siano fuorvianti, posto quanto si dirà di seguito sulla distinzione tra programma informatico e contenuto degli atti redatti utilizzando quel programma informatico, e al contempo comunque non riconducibili alla tutela di "dati sensibilissimi, né di quelli sensibili", da leggersi ora come rinvio alle "categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016". Con riferimento a questi ultimi il richiamato art. 9 definisce tali i "dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Da ciò discende che, contrariamente a quanto prospettato, il diritto dei ricorrenti all'accesso a fini difensivi non deve essere oggetto di bilanciamento con riferimento ad altri interessi che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, atteso che la regola di prevalenza tra diritto a difesa ed esigenze di riservatezza di eventuali controinteressati è stata predeterminata dal Legislatore. Sul punto, invero, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più volte di precisare come "Nei rapporti tra diritto di accesso agli atti della P.A. e diritto alla riservatezza deve ritenersi che il primo, qualora sia motivato dalla cura o difesa di propri interessi giuridici, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo, sicché l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla l. n.241/90 mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico" (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VI, n.1165/2016). Posta comunque la configurabilità dell'istanza di accesso dei ricorrenti in termini di accesso difensivo e conseguentemente l'irrelevanza, in base al dettato normativo, di ragioni di riservatezza diverse da quelle contemplate al comma 7 del

richiamato art. 24 della legge 241 del 1990, il Collegio rileva, ad ogni buon fine, l'infondatezza delle stesse. Difatti sia l'Amministrazione che il Consorzio controinteressato adducono, per negare l'accesso, ragioni di riservatezza fondate sul rilievo che la conoscenza del "codice sorgente" determinerebbe la vulnerabilità del programma e conseguentemente da un lato la possibilità di decriptare e gestire tutti i dati inseriti dai candidati del concorso ("minandone la riservatezza, la regolarità e la validità") e dall'altro la futura inutilizzabilità dello stesso programma in altre procedure concorsuali. A tanto si aggiungerebbe la violazione del know how del Consorzio, che vedrebbe compromessa la sua attività aziendale in favore di eventuali competitors. Su quest'ultimo aspetto, posto quanto si dirà di seguito sugli obblighi previsti nel codice dell'amministrazione digitale in ordine alla titolarità dei programmi informatici realizzati su commissione dell'Amministrazione e sulla necessità di avvalersi di software liberi o a codici sorgente aperto, il Collegio rileva che la qualificazione come documento amministrativo del programma che ha consentito lo svolgimento di un concorso pubblico e dunque l'accessibilità in termini di conoscenza delle modalità di funzionamento dello stesso sia atta a superare eventuali profili di carattere economico scaturenti dalla possibilità per il creatore del programma (peraltro in tal caso un Consorzio a partecipazione pubblica senza finalità di lucro) di sfruttare le ulteriori potenzialità commerciali del bene. Sul punto, i ricorrenti hanno dedotto sull'impossibilità in nuce per il CINECA di rivendicare la riservatezza del software, in quanto il Consorzio non potrebbe essere considerato alla stregua di un mero operatore privato, posto che, da un punto di vista strutturale, i soggetti consorziati sono enti pubblici mentre, da un punto di vista dinamico, il suo principale scopo statutario è quello di realizzare servizi informatici innovativi a favore di tali enti. **A prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla natura giuridica del CINECA, e sulla sua riconducibilità nel genus degli enti in house, con riferimento a quanto strettamente di interesse per l'odierna controversia, il Collegio intende ancora una**

volta richiamare la sentenza di questa Sezione n. 3769/2017 ove si precisa “la circostanza che, poi, l’algoritmo sia stato realizzato non direttamente da parte del M.I.U.R. per mezzo dei propri funzionari o personale dipendente ma a opera della società di cui sopra cui la creazione dello stesso è stata commissionata da parte dell’amministrazione a seguito di aggiudicazione di procedura di appalto e che costituisca, quindi, l’oggetto di una contrattazione di tipo privatistico, non è di per se ostativa proprio in quanto, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale, l’algoritmo è diretta espressione dell’attività svolta dalla pubblica amministrazione che è indubbiamente attività di pubblico interesse in quanto interessante l’organizzazione del servizio pubblico rappresentato dalla pubblica istruzione e, infatti, il predetto algoritmo è entrato nella procedura quale elemento decisivo e lo stesso è, comunque, stabilmente detenuto dalla stessa amministrazione ministeriale che lo ha commissionato e, quindi, utilizzato per le proprie finalità”. Ritenendo di dover tener ferma questa impostazione, che segue il solco tracciato dal principio dell’”irrelevanza delle forme giuridiche” di matrice europea, a rilevare nel caso di specie non è tanto la natura pubblica o privata dell’ente che provvede alla fornitura di un programma informatico bensì l’effettivo utilizzo che di questo ne viene fatto dall’Amministrazione. Per quanto sopra, quindi, non può che concludersi per l’accessibilità del software utilizzato per la gestione di un’attività amministrativa di indubbio interesse pubblicistico, nonché costituzionalmente rilevante, come nel caso di un pubblico concorso. [...] Per le ragioni sopra indicate i ricorsi riuniti devono essere accolti con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere all’ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n.241/90. L’accoglimento della domanda nei termini di cui in narrativa rende superfluo l’esame della stessa con riferimento all’istituto dell’accesso civico generalizzato. In considerazione della

novità e della complessità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese”.

Nella citata pronuncia il TAR del Lazio ha riconosciuto la piena sussistenza del diritto dei candidati alla procedura concorsuale in oggetto ad accedere agli atti relativi al “codice sorgente”, ossia il *software* del programma che ha gestito il concorso e che il Ministero si è sempre ostinato a negare.

Deve essere pertanto in tale sede eccepita la perdurante inerzia dell’Amministrazione la quale, pur in presenza del giudicato costituito dalle richiamate sentenze, continua a non rendere gli atti relativi all’algoritmo del *software* utilizzato per la gestione automatizzata della procedura concorsuale che ci occupa.

La scelta algoritmica di digitalizzazione dell’attività amministrativa del Ministero non può andare a pregiudizio dei principi di trasparenza e di pubblicità del procedimento amministrativo, come costantemente stabilito dall’Ecc.mo TAR Lazio.

Occorre pertanto portare all’attenzione dell’Ecc.mo TAR adito la circostanza per cui allo stato attuale, non avendo l’Amministrazione ancora prodotto gli atti relativi all’algoritmo del software utilizzato, permangono dubbi in relazione alla sicurezza dei programmi adottati per lo svolgimento del concorso in oggetto.

L’incongruenza dei dati rilevata in sede di espletamento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici è necessariamente correlata ai difetti di funzionamento del *software* utilizzato dall’Amministrazione, la quale non solo ha consentito lo svolgimento di un concorso poco chiaro, ma continua ad impedire ai candidati la legittima conoscibilità dei meccanismi utilizzati in sede concorsuale.

Per quanto sinora esposto, si rileva come i diritti dei candidati alla procedura indetta con D.D.G. n. 1259/2017 siano stati ulteriormente compromessi dalla mancanza di trasparenza da parte dell’Amministrazione, nei confronti della quale ci si riserva di presentare ulteriori doglianze nel corso del procedimento in oggetto, considerato che in

questi giorni sta per essere avviata la procedura per l'integrale acquisizione del "codice sorgente" del *software* predisposto ed utilizzato dall'Amministrazione resistente per lo svolgimento del concorso in oggetto.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estende con il presente atto l'impugnativa e propone motivi aggiunti avverso il Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso per Dirigenti Scolastici, nelle parti e per i motivi sopra indicati, in quanto atto connesso e consequenziale a quelli già oggetto di impugnazione e rassegna le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti lesive per la ricorrente.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche con memoria difensiva, in funzione delle istanze di accesso agli atti avanzate e dunque delle produzioni e difese avversarie, nonché dell'esame dei documenti che saranno versati.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere¹.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato;
2. Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021;
3. Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021;
4. Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021;
5. Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021;
6. Sentenza TAR Lazio n. 9798/2021;
7. Sentenza TAR Lazio n. 7370/2020;
8. Atto di diffida.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 20.10.2021

Avv. Domenico Naso

^{1 1} Si del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

¹ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *"il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente"* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).